Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 20 gennaio — Numero 15

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pe corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione degli articoli 1 e 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare la difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, il presidente del Consiglio dei ministri, con suo decreto in data 18 corrente mese, ha nominato commissario del Governo per la città di Firenze il locale intendente di finanza, comm. dott. Giuseppe Bonanni

LEGGI E DECRETI

Il numero 2544 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 6 del R. decreto 24 novembre 1919, n 2169, è sostituito il seguente:

« Non sono soggetti all'imposta sul patrimonio i capitali esteri, comprese le rimesse degli emigranti, che al 1° gennaio 1920 risultino depositati in Italia presso Istituti di credito e presso le Casse postali di risparmio e quelli che vengano ivi depositati dopo la data suddetta. Non sono neppure soggetti all'imposta i titoli esteri posseduti dallo straniero residente nel Regno, nonchè i titoli dei prestiti italiani di guerra, compreso quello di cui al R decreto 24 novembre 1919, n. 2168, purchè siano sottoscritti all'estero da connazionali ivi residenti da almeno sei mesi, ovvero da stranieri non residenti in Italia e finchè continuino ad essere conservati all'estero, salva sempre la formalità dell'affidavit ».

Art. 2.

Al n. 3 dell'art. 7 del R. decreto sopracitato è sostituito il seguente:

« N. 3: *a*) i titoli italiani di qualsiasi specie dovunque posseduti sia dal cittadino che dallo straniero, eccetto quelli dei prestiti di guerra di cui al terzo

comma del precedente articolo, in quanto si verifichino le condizioni ivi contemplate;

b) i titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno ».

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2564 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1917, numero 541, col quale le elezioni per il rinnovamento dei Consigli dei Consorzi di bonifica furono sospese fino a due mesi dopo la pubblicazione della pace;

Considerato che con l'avvenuta smobilitazione di gran parte dell'esercito son venuti meno i motivi che giustificarono tale sospensione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno cessa di avere vigore il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 541.

I Consorzi di bonifica dovranno provvedere alla rinnovazione integrale dei loro Consigli entro un termine non maggiore di due mesi.

Art. 2.

È data facoltà al prefetto della Provincia, nella cui circoscrizione ricade in tutto o per la maggior parte il comprensorio consorziale, di accordare proroghe al termine di cui al precedente articolo, qualora per la distruzione o l'irregolare tenuta delle liste, per le condizioni dei luoghi dove dovrebbero svolgersi le operazioni elettorali, o per altra eccezionale circostanza, non si possa procedere nel tempo prescritto alla rinnovazione dei Consigli.

Art. 3.

Il presente decreto non si applica ai casi in cui il termine fissato negli statuti per il rinnovamento anche parziale dei Consigli non sia ancora scaduto, fermo l'obbligo pei Consorzi di provvedere a tale rinnovazione alla scadenza del termine statutario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 15 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, numero 1211;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare i proventi del fondo speciale istituito presso il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro per il servizio della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modificazione delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, e a decorrere dal 1° febbraio 1920, il contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto stesso è elevato da L. 5 a L. 10 per ogni quintale di produzione di carta, cartoncino e cartone di qualsiasi specie e di pasta di legno non destinata ad essere trasformata in carta nello stesso stabilimento e il contributo speciale di cui agli articoli 1, n. 2, e 4 del decreto in parola è elevato da L. 20 a L. 30 per ogni quintale di carta fina venduta ad un prezzo di L. 300 o più.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2538 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 97, 98 e 109 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Udito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato [illegible]la istruzione [illegible]ubblica;

[illegible]ecretato e decretiamo:

Art. 1.

Ag[illegible] del regolamento generale universitario, approvato c[illegible] agosto 1910, n. 796, sono sostituiti i seguenti:

Art. 97. — Il rettore dell'Università o il direttore dell'Istituto superiore decide sulle domande ricevute. Su quelle riferibili alla convalidazione di corsi od esami, all'ammissione ad esami in via straordinaria, ed in genere su quelle riferibili alla carriera scolastica degli studenti, che importino valutazione di studi o di documenti scolastici, il rettore o il direttore decide, sentita la Facoltà o scuola competente.

Ove dissenta da questo parere, il rettore decide sentire il parere del Consiglio accademico.

Art. 98. — Contro la decisione del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore, l'interessato, entro un mese dalla data dell'avvenuta partecipazione, può ricorrere al Ministero della istruzione pubblica, il quale, udita la Giunta del Consiglio superiore di istruzione pubblica, decide con provvedimento definitivo.

Quando si tratti di valutazione di titoli di studio conseguiti all'estero, il Ministero deciderà definitivamente sentita la sezione della Giunta del Consiglio superiore per le relazioni intellettuali coll'estero.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 109 del predetto regolamento generale universitario è modificato nel modo seguente:

Se lo studente, all'atto di chiedere il passaggio, domanda una abbreviazione di corso, il rettore dell'Università o il direttore dell'Istituto superiore, sul conforme parere del Consiglio della Facoltà o scuola, alla quale lo studente chiede di passare, può concedergli l'iscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo.

In ogni caso la durata del corso al quale lo studente chiede di passare non potrà, tenuto conto degli anni già seguiti nella Facoltà o scuola di provenienza, essere inferiore a quella prescritta per il corso della Facoltà o scuola nella quale lo studente ottenga l'ammissione.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni vigenti, contrarie o diverse da questa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2543 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dei trasporti marittimi ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In conformità del disposto dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913, ferma rimanendo la decorrenza del 1° aprile 1919, nel 1° comma dell'art. 146 del regolamento del personale navigante, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, alle parole « fra le ore una e le cinque » sono sostituite le parole: « nel periodo dalle ventidue alle cinque ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 14 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale delle assicurazioni;

Veduto il Regio decreto 22 dicembre 1912, col quale furono approvate le tariffe dei premi e relativi tipi di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Veduti i Regi decreti 8 agosto 1913 e 8 settembre 1913 coi quali furono approvate alcune modificazioni alle condizioni generali di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Veduto il Regio decreto 22 settembre 1918, n. 1300, che autorizza l'emissione di un sesto prestito nazionale di rendita consolidata 5 0\0;

Veduto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, che fissa dal giorno 5 gennaio 1920 fino a tutto il giorno 7 febbraio 1920 la pubblica sottoscrizione al VI prestito nazionale nel Regno e nelle colonie del bacino del Mediterraneo e dal giorno 5 gennaio 1920 fino a tutto il giorno 10 marzo 1920 nell'Eritrea e nella Somalia;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato durante la sottoscrizione del VI prestito nazionale ad emettere speciali polizze di assicurazione mista con differimento pari a 12 anni, portante un capitale assicurato non inferiore alle L. 3000 e non superiore alle L. 30.000 da liquidarsi, tanto in caso di vita quanto in caso di morte, in titoli del VI prestito nazionale.

Art. 2

Alla scadenza del contratto, e soltanto alla scadenza, l'Istituto liquiderà a favore degli assicurati sopravviventi, oltre ai titoli di cui è oggetto il contratto di assicurazione, anche una somma di L. 12,50 per ciascun titolo da L. 100, pari alla differenza fra il valore nominale dei titoli che formano oggetto dell'assicurazione e il prezzo di emissione dei titoli stessi.

Art. 3.

All'infuori della somma in contanti di cui all'art. 2, tutti i valori dipendenti dallo svolgimento del contratto sono da liquidarsi in titoli del VI prestito nazionale valutati al loro valore nominale.

Per la riduzione e per il riscatto, il contratto è da considerarsi come un ordinario contratto di assicurazione mista per un capitale pari al valore nominale dei titoli che devono essere corrisposti tanto in caso di vita quanto in caso di morte.

A tale capitale si applicano le norme stabilite dalle condizioni generali di polizza per la riduzione. I valori di riduzione che si ottengono sono riportati, assieme ai valori di riscatto e alle condizioni particolari di polizza, nell'unito allegato 1.

Art. 4.

I premi per tale speciale forma di assicurazione sono annui e possono essere soltanto frazionati in rate semestrali e trimestrali, giusta l'annesso allegato 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Allegato 1.

Condizioni particolari per le polizze di assicurazione mista speciale connesse con la sottoscrizione dei titoli del VI prestito nazionale.

A parziale modifica delle condizioni generali di polizza rimane convenuto e stabilito quanto appresso:

Ferme tutte le condizioni generali di polizza in quanto le seguenti condizioni particolari non vi portino deroga, il presente contratto è stipulato con la espressa condizione, accettata dal contraente assicurato, che tutti i valori dipendenti dallo svolgimento del contratto sono da liquidarsi in titoli del VI prestito nazionale (R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168).

Agli aventi diritto in caso di premorienza dell'assicurato, o allo assicurato stesso, se in vita alla scadenza del contratto, saranno consegnati tanti titoli per l'importo nominale complessivo di L....

Alla scadenza del contratto, e soltanto alla scadenza, l'Istituto nazionale, oltre ai titoli di cui è oggetto il contratto di assicurazione, corrisponderà in contanti all'assicurato, se in vita a tale epoca, anche una somma pari a lire pari cioè alla differenza fra il valore nominale dei titoli che formano oggetto dell'assicurazione ed il prezzo di emissione dei titoli stessi.

Fatta eccezione per la somma di lire ....., di cui al precedente capoverso e pagabile in contanti alla scadenza, tutti gli altri valori dipendenti dallo svolgimento del contratto sono da liquidarsi in titoli del VI prestito nazionale.

Per la riduzione e per il riscatto, il contratto è da considerarsi come un ordinario contratto di assicurazione mista per il capitale di L. . . . . .

A tale capitale si applicano le norme stabilite dalle condizioni generali di polizza per la riduzione, ed i valori di riduzione che si ottengono sono riportati nella tabella inserita nella presente polizza.

I valori unitari di riscatto da applicarsi al capitale sopra definito sono riportati pure nella tabella inserita nella presente polizza.

Tabella dei valori di riscatto e di riduzione per un titolo di L. 1000.

Numero dei premi annui pagati	Valori di riscatto da pagarsi in titoli valutati al loro valore nominale	Valori di riduzione da pagarsi in titoli valutati al loro valore nominale tanto in caso di vita quanto in caso di morte
3	168.2	250.0
4	234.2	333.3
5	306.4	416.7
6	384.0	500.0
7	467.9	583.3
8	559.4	666.6
9	657.2	750.0
10	762.8	833.3
11	877.5	916.6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari: FERRARIS.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Allegato 2.

Premi per impegnare titoli per un valore nominale di L. 1000.

Età dell'assicurando Anni	Premio annuo	Rate corrispondenti per rateazione semestrale	Rate corrispondenti per rateazione trimestrale	Età dell'assicurando Anni	Premio annuo	Rate corrispondenti per rateazione semestrale	Rate corrispondenti per rateazione trimestrale
18	67 75	34 55	17 45	40	69 54	35 47	17 91
19	67 91	34 63	17 49	41	69 75	35 57	17 96
20	68 —	34 68	17 51	42	69 99	35 69	18 02
21	68 04	34 70	17 52	43	70 26	35 83	18 09
22	68 04	34 70	17 52	44	70 54	35 98	18 16
23	68 03	34 70	17 52	45	70 85	36 13	18 24
24	68 02	34 69	17 52	46	71 20	36 31	18 33
25	68 01	34 69	17 51	47	71 58	36 51	18 43
26	68 01	34 69	17 51	48	72 —	36 72	18 54
27	68 01	34 69	17 51	49	72 46	36 95	18 66
28	68 02	34 69	17 52	50	72 98	37 22	18 79
29	68 05	34 71	17 52	51	73 56	37 52	18 94
30	68 09	34 73	17 53	52	74 19	37 84	19 10
31	68 15	34 76	17 55	53	74 88	38 19	19 28
32	68 23	34 80	17 57	54	75 74	38 63	19 50
33	68 33	34 85	17 59	55	76 62	39 08	19 73
34	68 46	34 91	17 63	56	77 93	39 74	20 07
35	68 60	34 99	17 66	57	79 24	40 41	20 40
36	68 77	35 07	17 71	58	80 68	41 15	20 78
37	68 95	35 16	17 75	59	82 25	41 95	21 18
38	69 14	35 26	17 80	60	83 [illegible]	42 83	21 62
39	69 34	35 36	17 86				

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari: FERRARIS.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2523 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la convenzione 26 novembre 1915, stipulata tra lo Stato ed il comune di Torino, in conformità del compromesso 1° giugno 1914, approvato col decreto-legge Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 879 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 stesso mese ed anno) mediante cui, per completare convenientemente la sistemazione dei servizi militari allogati in detta città è stata convenuta la permuta di determinati immobili domaniali in uso militare con altri di proprietà comunale o che il Comune predetto si obbligò di acquistare e di cedere all'Amministrazione dello Stato;

Riconosciuta la necessità e la convenienza, in ispecie per le attuali eccezionali circostanze create dallo stato di guerra, che siano protratte la decorrenza e la scadenza dei vari termini fissati nella convenzione 26 novembre 1915, apportando alla convenzione stessa le conseguenti modificazioni che sono state concretate nella bozza del compromesso accettato dal Consiglio comunale di Torino con la deliberazione del 1° marzo 1918, approvata dall'autorità tutoria in data 20 maggio successivo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la traduzione in contratto definitivo dell'unita bozza di compromesso col comune di Torino, accettata dal Consiglio comunale con la surrichiamata deliberazione consiliare, mediante cui, ferma ed inalterata restando in ogni altra sua parte la convenzione 26 novembre 1915, si è convenuto di protrarre senza alcuna distinzione e senza alcuna corrisponsione di compensi i vari termini stabiliti nella convenzione stessa e le scadenze dei pagamenti che il Comune e l'Amministrazione militare si sono rispettivamente assunti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI TORINO.

Schema di convenzione aggiuntiva da stipularsi tra l'Amministrazione militare della guerra ed il comune di Torino circa la permuta di immobili demaniali e comunali, di cui a convenzione 26 novembre 1915.

L'anno milleottocentodiciotto ed alli . . . . del mese di . . . . in Torino:

Premesso che: mediante convenzione 26 novembre 1915, approvata con decreto Ministeriale 23 marzo 1916, registrata alla Corte dei conti il 31 dello stesso mese, si addiveniva fra l'Amministrazione militare ed il comune di Torino alla permuta di immobili demaniali e comunali, all'oggetto di sistemare convenientemente i servizi militari della città;

E che il presente stato di guerra ha opposto ed oppone gravi ed insormontabili difficoltà alla esecuzione da parte dell'autorità militare dell'anzidetta convenzione, così da rendere opportuno lo stabilire una proroga dei termini portati dalla convenzione stessa;

Fra l'Amministrazione militare rappresentata dal sig. cav. Sansone Bachi, colonnello direttore del genio militare di Torino, e quella comunale in persona del sindaco conte senatore Secondo Frola, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Restando ferma ed inalterata in ogni altra sua parte la convenzione 26 novembre 1915, la decorrenza e la scadenza dei vari termini in essa fissati per la consegna e l'adempimento da parte del comune di Torino e dall'Amministrazione militare dei diritti e degli obblighi che rispettivamente si concedono e si assumono, viene protratta, senza alcuna distinzione e senza alcuna corresponsione di compensi, di un periodo di tempo corrispondente a quello che verrà compreso fra la data di esecutorietà della detta convenzione e lo scadere del sesto mese successivo alla data in cui sarà conclusa la pace.

Verrà quindi protratto anche il pagamento dal Comune allo Stato delle quattro quote uguali, ciascuna di lire 100,090, scadenti al 1° gennaio ed al 1° luglio degli anni 1920-1921, di cui all'articolo 3 della convenzione stessa.

Art. 2.

L'Amministrazione militare, sino a che non saranno regolarmente avviati i lavori relativi agli Istituti « Accademia militare » e « Scuola di applicazione », seguiterà a corrispondere al Comune l'indennità annua di lire 1297,50 per l'occupazione dei terreni della cascina San Paolo, all'antica barriera di Francia, indennità già corrisposta dai precedenti proprietari della cascina stessa.

Art. 3.

Le spese della convenzione, relative o dipendenti, si dichiarano a totale carico dell'Amministrazione militare, nel cui interesse la convenzione viene stipulata, si esclude quindi qualsiasi spesa a carico della città di Torino, alla quale la precitata Amministrazione statale dovrà pure rimettere, sempre a sue spese, copia autentica della presente.

Art. 4.

La convenzione s'intende esecutiva non appena saranno intervenute per ambo le parti contraenti le rispettive sanzioni di legge.

Per l'Amministrazione militare, il colonnello direttore: *Bachi.*

Per il comune di Torino, il sindaco: *S. Frola.*

Visto, *Il ministro della guerra:* CAVIGLIA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1919 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ferrara.

SIRE!

A causa di dissensi di carattere politico manifestatisi fra i vari gruppi che costituiscono la maggioranza consiliare 45 sui 52 consiglieri del comune di Ferrara (dei 63 voluti dalla legge), hanno rassegnato le dimissioni, ponendo così quell'Amministrazione nell'impossibilità di funzionare.

In tale situazione, dopo che il prefetto ha provvisoriamente affidato ad un suo commissario la gestione della civica azienda, tenuto conto anche dell'atteggiamento assunto dai partiti politici locali, appare indispensabile far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale per sostituire con un Regio commissario quello prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1919, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ferrara è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Costantino Cellario è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, n. 1212;

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 maggio 1918, n. 700 e 3 gennaio 1918, n. 49;

Veduto il proprio decreto 15 ottobre 1919;

Ritenuta la opportunità che le industrie di prodotti zuccherati paghino per lo zucchero ad esse occorrente il prezzo al quale viene importato dall'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita dello zucchero destinato alla fabbricazione di prodotti zuccherati è stabilito nella misura di L. 650 per quintale caricato sul vagone in stazione di partenza, tela per merce, franco di spesa trasporto alla stazione destinataria, rischi di trasporto esclusi.

Nel prezzo suindicato è compreso l'ammontare della tassa e soprattassa di fabbricazione e il compenso di distribuzione fissato dall'art. 2 del decreto del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi 15 ottobre 1919, qualora la consegna sia fatta da un deposito di distribuzione.

In questo caso le consegne si intenderanno eseguite in deposito o su vagone in stazione di partenza, trasporto a carico dei destinatari.

Art. 2.

Il prezzo indicato all'articolo precedente si applicherà a partire dalle somministrazioni per usi industriali del mese di gennaio 1920.

Per le consegne che, alla data di pubblicazione del presente decreto, fossero già state effettuate per detto mese, deve essere versata la differenza fra il prezzo pagato e quello stabilito dal precedente articolo.

Il prezzo stabilito al precedente articolo non si applica allo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate, entro il limite massimo di quintali mille mensili.

Art. 3.

È rigorosamente vietato destinare ad usi industriali qualsiasi altra quantità di zucchero oltre quella per tale scopo assegnata dagli intendenti di finanza.

Per l'osservanza di tale divieto ciascun fabbricante è obbligato a dare, in qualsiasi momento ne venga richiesto, la dimostrazione della quantità dei prodotti fabbricati e quella dello zucchero in essi impiegata.

Art. 4.

La vendita dello zucchero per gli usi industriali dalla data di pubblicazione del presente decreto vien fatta dagli zuccherifici per conto del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, al quale deve versarsi il prezzo indicato all'art. 1.

Per lo zucchero come sopra venduto sarà corrisposto dal Sottosegretariato predetto agli zuccherifici il prezzo stabilito dall'art. 1 del decreto 15 ottobre 1919.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 18 gennaio 1920.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari: MURIALDI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Ernesto Filipponi.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica — comm. Osvaldo Paladini.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Curcio Alfredo.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA:

Intesa la relazione della causa fatta dal commissario relatore conte Avet;

Inteso l'avv. Alfredo Pigliacelli il quale, nell'interesse della Ditta A. D. G. e Tonetti, ha concluso piaccia alla Commissione delle prede, in esito ai fatti accertamenti, dichiarare che i velieri sequestrati *Prudente* e *Ricordo*, di proprietà della Ditta Tonetti in persona del suo titolare Tonetti Antonio, appartengono ad individuo di nazionalità italiana, già suddito dell'Impero austro-ungarico, ed in conseguenza, in applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, voglia accordare la liberazione;

Inteso il commissario del Governo il quale si riporta alle conclusioni scritte;

Ritenuto che, con istanza documentata 25 luglio 1918, diretta al Ministero della marina, il signor Antonio Tonetti fu Giovanni, titolare della Ditta A. di G. Tonetti, sedente in Venezia, dichiarandosi proprietaria dei due velieri *Prudente* e *Ricordo*, portanti bandiera austriaca e sequestrati all'inizio delle ostilità nel porto di Venezia (decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814), chiedeva il dissequestro delle predette navi, perchè appartenenti ad individuo di cui risultava indubbia la nazionalità italiana;

Che, con nota in data 18 settembre 1918, il Ministero della marina, stimando equa e legittima l'aspirazione del Tonetti, provocava dalla Commissione delle prede gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014. All'uopo, dopo che il Tonetti ebbe nominato a suo procuratore l'avv. Alfredo Pigliacelli, fu aperta un'istruttoria diretta a stabilire la proprietà dei due velieri e ad appurare anche i sentimenti di nazionalità del richiedente; istruttoria che, svoltasi con richiesta e presentazione di documenti e con audizione di testimoni, fu chiusa con ordinanza pre-

sidenziale del 1° luglio 1919. Nel frattempo, in base e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, erano stati confiscati i due velieri *Prudente* e *Ricordo*, confisca la quale è stata dichiarata legittima con decisione di questa Commissione;

Ritenuto che, in tale stato di cose, all'udienza di discussione del 30 settembre 1919 il rappresentante del Tonetti ha chiesto che venga ordinata la liberazione dei due velieri; mentre il commissario del Governo ha concluso che, previa dichiarazione essere riuscita accertata l'appartenenza dei due velieri a individui di nazionalità italiana, la Commissione ordini la sospensione delle ripartizioni e provveda alle informazioni al Governo del Re di cui all'art. 4 del predetto decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915;

Attesochè, mentre la proprietà in capo al Tonetti dei velieri *Prudente* e *Ricordo* risulta provata dai certificati di registro esibiti (iscrizioni dell'Ufficio di Porto di Pola 11 aprile 1881, n. 622 e 13 giugno 1886, n. 52), il Tonetti ha provato inoltre ch'egli, nato a Fianona d'Istria, fu cancellato a sua richiesta, fin dal 14 aprile 1910, dai registri di stato civile austriaci, insieme col figlio Giovanni Pietro, nato a Venezia nell'anno 1888, ed ha provato altresì che la sua nazionalità italiana venne già attestata da certificati del Ministero dell'interno in data 26 giugno 1916, rilasciatigli agli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902;

Attesochè dalle concordi deposizioni dei testimoni (Segrè, Casella) congiunte alle risultanze dei documenti sopra indicati, questa Commissione ha tratto il convincimento che si ha un complesso di elementi ampiamenti sufficienti per potere accertare al Governo del Re che il signor Antonio Tonetti, proprietario dei due velieri di cui trattasi, è individuo di nazionalità italiana;

Che, concorrono, quindi, le condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ma che alle pronuncie stabilite appunto da tale articolo deve limitarsi la Commissione delle prede;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione,

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014:

a) dichiara accertato che i velieri *Prudente* e *Ricordo*, sequestrati nel porto di Venezia all'inizio della guerra, in base al decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, appartengono ad individuo di nazionalità italiana;

b) dichiara di sospendere le ripartizioni delle somme ricavate o da ricavarsi dai velieri predetti;

c) dispone d'informare il Governo del Re dei predetti suoi accertamenti.

Così deciso nell'udienza del giorno 30 dicembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Avet, Formica, Paladini, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 26 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. dott. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero per l'agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta, depositata nella segreteria del Collegio centrale il 22 ottobre volgente anno, con la quale il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda che venga pronunziata l'attribuzione all'Opera stessa della tenuta Pietralata-Ranucci, già Torlonia, sita in agro di Roma, limitrofa al suburbio, di proprietà per 4/5 del sig. comm. Cesare Ranucci e per 1/5 dell'on. senatore comm. Augusto Scaramella-Manetti, per inadempienza agli obblighi di bonifica, ordinandone la immediata occupazione;

Udita la relazione del consigliere sig. comm. Coppola;

A seguito di chiarimenti e notizie fornite direttamente dai rappresentanti delle parti, in contraddittorio, e delle risultanze dell'accesso sul luogo compiuto dal Collegio;

IL COLLEGIO

osserva che, come da analogo certificato del Ministero per l'agricoltura, la tenuta Pietralata-Torlonia, ora Ranucci, trovasi compresa nella zona di bonifica obbligatoria contemplata dal testo unico di leggi per l'Agro romano del 10 novembre 1905, n. 547 e figura iscritta col n. 105 nell'elenco dei terreni soggetti a bonifica, pubblicato a tenore dell'art. 3 stesso testo unico.

La decisione della Commissione di vigilanza relativa ai miglioramenti fondiari da eseguirsi nella tenuta fu notificata il 19 giugno 1907. Con essa fu prescritto che i lavori riguardanti i bonificamenti idraulici ed igienici si dovevano eseguire entro un anno dalla detta notificazione, che gli altri dovevano essere concentrati successivamente su una unità culturale ed eseguiti in modo armonico e proporzionale per un ammontare di non meno di ventimila lire all'anno (in complesso preventivate lire 100.000), con decorrenza dal giorno della notificazione medesima, e che alla fine del sesto anno tutti i lavori, compresa la sistemazione delle rotazioni, dovevano essere compiuti.

L'Opera chiede l'attribuzione e la immediata occupazione della tenuta, per non essere stati adempiuti gli obblighi anzidetti, ad eccezione di quanto concerne le costruzioni rurali, per cui si è corrisposto in modo largo alle prescrizioni di bonifica.

I proprietari Ranucci e Scaramella-Manetti vi si oppongono, sostenendo di aver provveduto in modo perfetto alla organizzazione tecnica ed economica (e con mezzi propri, senza ricorrere a mutui di favore, ed in esuberanza di quelli previsti) così ampiamente da assicurare la maggiore e migliore produttività della detta proprietà terriera, per cui verrebbe a mancare il motivo d'interesse pubblico per la legittimità del provvedimento di attribuzione all'Opera della stessa proprietà.

Le contestazioni di fatto trovano la loro adeguata soluzione, oltre che in talune ammissioni dei proprietari, di cui nei verbali di contraddittorio del 6 e 23, specialmente nelle constatazioni fatte da questo Collegio, come dal verbale di accesso del 7 dicembre 1919.

Con la ispezione della tenuta fu accertato che, nell'altipiano, non si riscontra una regolare rotazione agraria per modo da aversi una quota parte di superficie a prato artificiale, mancando la suddivisione in appezzamenti e l'alberatura lungo i confini e, nella valle, la permanenza di un ristagno di acqua attorno al fontanile è dovuta al difetto di un regolare deflusso delle acque di scarico dal fontanile medesimo.

All'infuori di tale ristagno, la valle si presenta asciutta; nondimeno, in mancanza di una razionale sistemazione di affossatura del terreno, non si può escludere che, in certi periodi, la valle medesima possa trovarsi in difficili condizioni di scolo. Inoltre, com'è ammesso, mancano il rimboschimento delle spallette ed il fosso girapoggio del colle fronteggiante la Maranella.

Codesti inadempimenti non sono secondari e trascurabili, ma essenziali per il bonificamento agrario, idraulico ed anche igienico, giusta le predette prescrizioni della Commissione di vigilanza.

Non possono essere giustificati dal fatto sopravvenuto dello stato di guerra, sia sotto il rapporto della scarsezza e difficoltà della mano d'opera, sia per rispetto alla aumentata esigenza o a speciali obblighi della coltura a cereali, perchè, giusta le suaccennate prescrizioni della Commissione di vigilanza, tutte le opere dovevano essere completate alla fine del 1913, cioè prima della dichiarazione di guerra e quando non era neppur supponibile l'approssimarsi di un turbamento della pace europea.

Nè giova, ora, ai proprietari insorgere contro le prescrizioni della Commissione di vigilanza, da essi accettate, meno per le modifiche apportatevi, su loro ricorso 2 luglio, con decreto Ministeriale 3 ottobre 1907. Tali modifiche non riflettono gli obblighi, di cui si è su notato l'inadempimento, neppure in quanto all'alberatura, per cui fu soltanto elevata la distanza minima fra albero ed albero da sei a dieci metri. Sieno generali per tutto l'Agro romano o speciali a determinate tenute tutte le opere di bonificamento, se e fino a che non eseguite, mantengono il fondo soggetto agli obblighi prescritti, il che basta per l'applicabilità dell'art. 11 regolamento legislativo 16 gennaio 1919. Anche quando il Ministero per l'agricoltura, nella sua discrezionale prudenza amministrativa, abbia creduto conveniente usare tolleranza per qualche temporaneo inadempimento, ciò non osta all'applicabilità del succitato art. 11, appunto perchè permangono tuttavia gli obblighi di bonifica. Non hanno importanza giuridica i motivi, anche se giustificativi, dello inadempimento.

L'Opera, per i suoi alti fini economici, sociali, patriottici, ha facoltà di espropriare i terreni, pagandone il prezzo, soltanto se sussista tuttora il vincolo degli obblighi di bonifica. Se tali obblighi non sieno tutti adempiuti, non mancando l'attuale soggezione a bonifica, non si può negare l'attribuzione all'Opera dei terreni su cui essi incombono anche in parte residuale.

Deve riconoscersi che le constatate inadempienze non sono tutte dell'entità descritta nella relazione al Consiglio di amministrazione dell'Opera (essendo rimasto escluso che la valle, nella stagione invernale, diventi un pantano) e che i proprietari, bene intenzionati, non hanno risparmiato i loro propri mezzi per la bonifica. Però, come già si è innanzi accennato, vi ha manchevolezza nel razionale complesso metodo prescritto, che non si poteva non osservare.

Nella inosservanza di codesto metodo non ha fondamento l'affermazione di essersi assicurata la maggiore e migliore produttività anche per l'avvenire. È poi ultroneo il dire che manchi il motivo d'interesse pubblico per la pronunzia di attribuzione all'Opera. Per l'art. 8 del summenzionato regolamento l'azione agraria è diretta non solo a costituire un patrimonio terriero ed a metterlo in valore con le opere che a tal fine risultino necessarie, ma anche a colonizzarlo.

Quindi, trovandosi la tenuta tuttora soggetta ad obblighi di bonifica, secondo la prima delle due condizioni non cumulative, di cui all'art. 9, n. 3, predetto regolamento legislativo, deve essere accolta la richiesta di attribuzione.

PER TALI MOTIVI:

Il Collegio,

Visti ed applicati gli articoli 11, regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 7, regolamento approvato con R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612.

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Pietralata-Ranucci, già Torlonia », di proprietà dei signori Cesare Ranucci ed Augusto Scaramella-Manetti, nella richiesta e negli atti descritta e specificata nella sua totalità e nei suoi confini, e ne autorizza la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 23 del mese di dicembre 1919.

Nonis — Coppola, estensore — *Gatti — Brizi — Zattini — Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno otto gennaio 1920.

Il segretario: *A. Castellani*.

Si rilascia la presente copia conforme all'originale all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 10 gennaio 1920.

A. Castellani, segretario del Collegio centrale arbitrale.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.21	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.67	—

Corso medio dei cambi

del giorno 17 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,77 — Londra 50,64 — Svizzera 243,62 — New York 13,65 — Oro 209,73.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 17 aprile 1918:

Pensioni militari.

Mazza Antonino, magg. fant., L. 3544 — Bonocore Giuseppe, maresciallo RR. CC., L. 1609,65 — Piccaglia Leonida, maresc. magg., L. 1762,95 — Fabris Luigi, maresc. fin., L. 2014,80 — Cardillo Beniamino, app. fin., L. 829,79, di cui a carico del comune di Firenze, L. 177,60 — Manganaro Carmela, vedova Tiralongo, L. 382,81, di cui a carico del comune di Catania, L. 11,75 — Tognini Zaira, ved. Dell'Aversano, L. 297,66.

Gagliano Francesco, tenente colonnello, L. 4030 — Carraresi Luigi, maggiore, L. 3510 — Guarini Matteucci Luigi, maggiore, L. 3405 — Gagnoni Aroldo, colonnello, L. 4728 — Troyse Edoardo, 1º capitano, L. 3094 — Simonetti Alessandro, tenente colonnello, L. 3789 — Quassatesi Giuseppe, applicato finanza, L. 1168; lire 994,34 per conto dello Stato; L. 173,66 per conto del comune di Firenze — Sperandeo Francesco, guardia delle carceri, lire 1200 — Genco Vincenzo, applicato finanza, L 1114,46 — Sorbellini Azzelio, maresciallo maggiore, L. 1762,95 — Capone Vito, id. finanza, L. 2014,80.

Rossi Giovanni, id., RR. CC., L. 1543,68 — Cotugno Canio, id., lire 1654,87 — Poma Delfina, ved. Pazzi, L. 599 — Masi Emilio, padre di Dante, L. 202,50 — Moscatelli Maddalena, ved. Allegrini, L. 202,50 — Regazzi Guido, colonnello fonteria, L. 5371 — Bazzani Gaetano, maresciallo maggiore, L 1767,78 — Argero Attilio, id., L. 1862,42 — Scarantino Francesco, id., L. 1830,10 — Gasbarri Pio, guardia città, L. 1200 — Furlotti Marcello, applicato RR. CC., L. 893,52 — D'Ambros Giuseppe, id., L. 895,38.

(Continua).

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica
Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 49, dall' 1° al 7 dicembre 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	2	—	3
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	2
Modena	Modena	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Salerno (*a*)	Salerno	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	2	—	2
		—	11	—	13
	Carbonchio sintomatico.				
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	—
		1	4	1	4
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	4	2	10	9
»	Asti	5	8	17	29
»	Casale Monferrato	6	8	14	30
»	Novi Ligure	2	—	7	5
»	Tortona	1	1	3	4
Ancona	Ancona	3	—	5	1
Arezzo	Arezzo	3	2	6	12
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	35
Avellino	Avellino	1	—	2	—
»	S. Angelo dei Lomb.	2	—	4	1
Bari delle Puglie	Altamura	2	1	14	3
»	Barletta	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	2	1	3
»	Feltre	1	1	2	2
»	Pieve di Cadore	1	1	1	2
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	31	4	87	13
»	Clusone	2	—	5	—
»	Treviglio	12	2	42	6
Bologna	Bologna	31	—	444	36
»	Imola	8	—	62	3
»	Vergato	5	—	114	—
Brescia	Breno	1	—	3	—
»	Brescia	10	1	24	3
	Segue: Afta epizootica.				
Brescia	Chiari	3	—	6	—
»	Salò	2	—	7	—
»	Verolanuova	1	—	1	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
Como	Como	27	3	37	5
»	Lecco	10	7	16	7
»	Varese	18	4	24	4
Cremona	Casalmaggiore	3	—	5	—
»	Crema	—	2	—	2
»	Cremona	2	5	2	6
Cuneo	Alba	—	2	—	5
»	Cuneo	1	—	4	—
»	Saluzzo	2	—	2	1
Ferrara	Cento	2	—	27	—
»	Ferrara	7	—	51	—
Firenze	Firenze	21	4	67	20
»	Pistoia	3	—	15	6
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
»	San Miniato	10	—	24	9
Forlì	Cesena	6	1	62	23
»	Forlì	5	—	35	11
»	Rimini	3	—	4	—
Genova	Chiavari	—	2	—	3
»	Genova	1	4	1	10
Grosseto	Grosseto	6	—	24	5
Lecce	Lecce	1	—	1	—
»	Taranto	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	6	1
Lucca	Lucca	11	—	43	19
Macerata	Camerino	—	1	—	1
»	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	27	6	53	33
Messina (*a*)	Messina	—	1	—	1
»	Patti	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	2	2	2	3
»	Gallarate	3	2	3	2
»	Lodi	1	5	1	7
»	Milano	8	4	10	4
»	Monza	5	1	6	1
Modena	Mirandola	9	—	218	41
»	Modena	15	1	353	39
»	Pavullo nel Frign.	5	—	18	4
Napoli (*a*)	Castellammare di S.	1	—	2	—
»	Napoli	1	—	1	—
Novara	Biella	21	1	39	41

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Novara	Domodossola	—	1	—	4
»	Novara	10	5	18	17
»	Pallanza	—	1	—	2
»	Vercelli	16	—	31	16
Padova	Padova	25	6	80	25
Palermo	Palermo	—	1	1	2
Parma	Borgo San Donnino	3	1	6	3
»	Parma	3	1	5	3
Pavia	Mortara	—	2	—	8
»	Bobbio	9	2	15	3
»	Pavia	11	4	15	4
»	Voghera	28	2	53	5
Perugia	Foligno	3	—	12	2
»	Perugia	6	—	28	6
»	Rieti	3	—	4	—
»	Spoleto	2	—	2	—
»	Terni	2	—	3	—
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	1	—
»	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	12	1	304	15
»	Piacenza	22	—	173	32
Pisa (*a*)	Pisa	17	—	62	10
»	Volterra	6	—	19	8
Porto Maurizio	San Remo	2	—	2	3
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	1	—	2	—
»	Potenza	1	—	3	—
Ravenna	Faenza	3	1	24	3
»	Lugo	4	—	21	1
»	Ravenna	3	1	87	6
Reggio di Calabria	Gerace Marina	1	—	1	—
»	Reggio di Calabria	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	10	—	51	35
»	Reggio nell'Emilia	12	3	52	61
Rovigo	Adria	8	—	20	—
»	Rovigo	39	—	404	16
Salerno (*a*)	Sala Cansiliana	—	1	—	1
»	Salerno	2	—	4	—
Siena (*a*)	Montepulciano	3	3	25	7
»	Siena	7	—	29	3
Torino	Ivrea	14	1	33	3
»	Pinerolo	1	2	1	7
»	Susa	3	—	8	2
»	Torino	21	6	67	9
Treviso	Treviso	1	12	1	15
Venezia	Chioggia	3	—	23	—
»	Venezia	28	1	238	17
Verona	Verona	25	4	90	23
Vicenza	Vicenza	17	33	40	43
		771	170	4105	906

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.				
Ascoli Piceno	Fermo	3	—	34	—
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
»	Barletta	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Cosenza	Cosenza	1	—	6	—
»	Rossano	1	—	9	—
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Reggio di Calabria	Gerace Marina	—	2	—	7
»	Reggio di Calabria	1	—	3	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
		7	10	53	16
	Morva.				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Genova	Spezia	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Parma	Parma	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Salerno (*a*)	Salerno	1	—	1	—
Verona	Verona	1	1	1	1
		4	4	4	4
	Farcino-criptococcico.				
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	—
Napoli (*a*)	Castellammare di St.	1	—	1	—
Novara	Domodossola	—	—	—	1
Verona	Verona	1	1	1	—
		5	1	5	1
	Rabbia.				
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	Pistoia	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
		1	3	1	3
	Colera dei polli				
Ancona	Ancona	—	1	—	2
Chieti (*a*)	Lanciano	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1	—	8	—
Perugia	Perugia	—	1	—	50
		1	3	8	53

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Abr (a)	Aquila	—	2	—	10
Campobasso	Isernia	2	1	2	2
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	—	1	—	1
Salerno (a)	Salerno	—	1	—	1
		4	6	4	15
	Morbo coitale maligno.				
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	6	—	7	(b) 4
Siracusa	Modica	1	—	6	—
		12	—	18	4

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	8	11	13
Carbonchio sintomatico	4	5	5
Afta epizootica	51	941	5011
Malattie infettive dei suini	11	17	60
Morva	7	8	8
Farcino criptococcico	4	6	6
Rabbia	3	4	4
Colera dei polli	4	4	61
Rogna	6	10	19
Morbo coitale maligno	3	12	22
Tubercolosi bovina	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—

Con foglio n. 196, in data 19 novembre 1919 il Dipartimento svizzero dell'economia pubblica (Ufficio veterinario) comunica quanto segue: « L'estensione sempre maggiore che va prendendo l'afta epizootica nei paesi confinanti con la Svizzera e il pericolo di infezione che ne deriva al nostro paese c'inducono a limitare l'importazione del bestiame da macello estero, ed a permettere esclusivamente la importazione dei trasporti destinati ai macelli di Zurigo, Berna, Basilea, San Gallo, La Chaux-de-Fonds e Losanna. Il bestiame grosso (buoi e tori) dovrà essere macellato entro 24 ore e il bestiame piccolo subito dopo l'arrivo a destinazione. Tutti i permessi che si riferiscono a trasporti aventi un'altra destinazione sono annullati fino a nuovo avviso. La presente disposizione entra immediatamente in vigore ».

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 10 al 16 novembre 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Dalmazia	Bencovaz	1	—	14	—
»	Zara	3	—	42	—
Trentino	Ampezzo	1	—	3	—
»	Bolzano	26	4	376	16
»	Borgo	11	—	22	2
»	Bressanone	9	1	49	1
»	Brunico	23	—	280	8
»	Cavalese	3	—	8	—
»	Cles	25	—	339	27
»	Merano	17	—	165	—
»	Mezolombardo	9	—	42	9
»	Primiero	3	—	12	—
»	Riva	3	—	4	1
»	Rovereto	18	—	170	9
»	Slandro	13	—	112	8
»	Tione	2	2	11	7
»	Trento	20	6	100	48
Venezia Giulia	Capodistria	7	—	580	—
»	Gorizia	2	3	2	5
»	Gradisca	6	—	45	—
»	Monfalcone	9	7	27	30
»	Parenzo	8	2	73	23
»	Pisino	4	—	438	—
»	Pola	1	—	6	—
»	Postumia	4	—	23	—
»	Sesana	12	—	105	2
»	Tolmino	3	—	5	—
»	Trieste	1	—	10	—
»	Volosca	4	—	161	1
		248	25	3164	202
	Rogna.				
Dalmazia	Knin	2	—	11	—
»	Zara	1	—	6	—
Trentino	Bolzano	4	—	5	—
»	Borgo	14	3	68	12
»	Cles	5	—	24	—
»	Mezolombardo	4	—	21	—
»	Riva	4	—	16	—
»	Tione	33	—	126	2
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	2	—
»	Gorizia	1	—	1	—
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Pola	2	—	2	—
»	Postumia	7	—	9	—
»	Sesana	2	—	5	—
»	Volosca	3	—	37	—
		85	3	334	14

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Bencovaz	3	—	158	—
»	Knin	3	—	11	—
»	Sebenico	1	—	24	—
»	Zara	3	—	59	—
		10	—	252	—
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	3	—	44	—
»	Zara	1	—	1	—
Trentino	Borgo	2	—	4	—
»	Cles	4	—	11	—
»	Tione	—	2	—	3
»	Trento	—	1	—	1
		10	3	60	4
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Zara	1	—	4	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	29	273	3366
Rogna	15	88	348
Vaiuolo ovino	4	10	252
Malattie infettive dei suini	6	13	64
Carbonchio ematico	1	1	4
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Per il prestito nazionale. — L'opera di propaganda per il prestito continua con grande effetto in tutte le città del Regno.

Ieri a Bergamo S. E. Belotti, sottosegretario di Stato al tesoro, pronunciò dinanzi a gran pubblico un applaudito discorso, annunziando, fra acclamazioni, che le sottoscrizioni già salivano ad oltre dieci miliardi.

Nella giornata S. E. Belotti, recatosi a Milano, tenne al teatro Manzoni un'altra applaudita conferenza.

Le notizie che giungono da tutte le città italiane sono semprepiù ottime.

In provincia di Lecce le sottoscrizioni hanno, a tutto ieri, raggiunto la somma di 121 milioni.

Mercato serico. — Il corrispondente serico ufficiale del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro telegrafa:

Tokio, 17. — Mercato seta attivo ed in rialzo causa scarsezza stocks — Speculazione spinge prezzi al rialzo — Quotasi Shinshu 1 1[2 13[15 yen 4050 equivalenti franchi 451 — Le esportazioni dal 1° luglio al 15 gennaio sono state di balle 166.945 per l'America, 430 per l'Europa, lo stock 12 000 — Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 6,22.

Aeronautica. — Il triplano Caproni 900 HP, pilotato dai tenenti Garrone ed Abba, partito da Centocelle ieri alle ore 12 ha compiuto felicemente la prima tappa del raid Roma-Tokio atterrando alle ore 16 all'aeroporto di Gioia del Colle dove effettuerà il rifornimento.

TELEGRAMMI " STEFANI "

PARIGI, 18 (ritardato). — Come d'uso, in seguito alla elezione del nuovo presidente della Repubblica, il Gabinetto presieduto dal signor Clémenceau ha presentato al presidente della Repubblica Poincaré le sue dimissioni.

PARIGI, 18 (ritardato). — Millerand, dopo essere stato in casa del presidente del Senato, Léon Bourgeois, con il quale ha avuto un colloquio che è durato cinquanta minuti, si è recato alle 19 all'Eliseo.

Il presidente della Repubblica Poincaré ha chiesto a Millerand di volersi incaricare di costituire il nuovo Gabinetto.

ATENE, 18. — Stamane il ministro d'Italia comm. Montagna ha ricevuto la colonia italiana ad Atene.

PARIGI, 19. — Millerand ha avuto nel pomeriggio un colloquio col presidente della Repubblica Poincaré.

Si afferma che abbia comunicato la costituzione del nuovo Gabinetto, nel quale Millerand avrebbe la presidenza e gli affari esteri André Lefevre la guerra e Landy la marina.

PARIGI, 19. — Il nuovo Gabinetto è stato definitivamente costituito.

Millerand assume la presidenza del Consiglio e Steeg il portafoglio dell'interno.

PARIGI, 19. — La nota degli alleati all'Olanda afferma che il governo olandese conosce le ragioni imperscrittibili le quali esigono imperiosamente che la violazione premeditata dei trattati internazionali, nonchè il riconoscimento sistematico delle regole fondamentali del sacro diritto delle genti ricevano, riguardo a tutti, comprese le personalità più alte per la loro posizione sociale, una sanzione speciale da parte del congresso della pace.

Le potenze alleate ricordano infatti sommariamente fra i tanti crimini commessi la cinica violazione della neutralità del Belgio e del Lussemburgo, il barbaro e spietato sistema delle stragi e delle deportazioni in massa, il rapimento di giovinette di Lilla abbandonate senza difesa alle peggiori atrocità, le devastazioni sistematiche di interi territori senza le richiedessero ragioni di carattere militare, la guerra sottomarina senza freni, compreso l'abbandono delle vittime in pieno mare e gli altri innumerevoli atti commessi contro i combattenti e le autorità alleate.

Di tutti questi atti, continua la Nota, la responsabilità almeno morale ricade sul capo supremo che li ordinò e che abusò dei suoi pieni poteri per stringere i lacci mortiferi e per infrangere le regole più sacre alla coscienza umana.

Le potenze alleate non possono rimanere dubitose pensando che il governo olandese potrebbe considerare con minore riprovazione di esse stesse le innumerevoli responsabilità dell'ex-imperatore di Germania.

Le potenze sono convinte che l'Olanda, che ha sempre dato prova del suo rispetto per il diritto e del suo amore per la giustizia, non vorrà proteggere con la sua autorità morale le violazioni dei principî essenziali della solidarietà delle nazioni e cercherà in via legale di arrestare e di impedire il ritorno di consimili catastrofi

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*